



FAMIGLIA DI FATTO

Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2013.

Al termine della convivenza, il partner che dia la prova dell'esclusività della proprietà dei beni mobili costituenti l'arredamento della casa in cui si svolgeva la vita familiare, ha il diritto di ottenere la loro restituzione dal convivente che li detenga senza titolo, restando tali beni nella proprietà esclusiva di chi ne è titolare.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo	- Presidente -
Dott. MAZZACANE Vincenzo	- Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno	- Consigliere -
Dott. MANNA Felice	- Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. NOCITI ANNAMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rosaria Internullo, via A. Baiamonti, n. 4, Roma;
- ricorrente -

contro

T.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. PORZIO ANTONIO HECTOR, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, n. 28;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 11 luglio 2007;
Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;



udito l'Avv. Riccardo Zena, per delega dell'Avv. Antonio Hector Porzio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 1997, T. A. convenne in giudizio B.A. affinché fosse accertato il suo esclusivo diritto di proprietà su alcuni mobili e complementi d'arredo detenuti dalla convenuta dopo la cessazione del rapporto di convivenza che avevano intrattenuto per alcuni anni e chiese che la B. venisse condannata alla restituzione di tali beni, nonché di alcune somme datele in prestito.

Si costituì in giudizio la convenuta, contestando le deduzioni avversarie ed affermando, in particolare, che sia i beni sia il denaro rivendicati da T.A. le erano stati donati dall'attore con altrettanti atti di liberalità nel corso della loro convivenza e che, pertanto, nessuna restituzione era dovuta.

La causa - istruita mediante l'escussione di testimoni e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti - venne decisa dal Tribunale di Milano con sentenza in data 28 marzo 2001, che accolse parzialmente le domande, condannando la convenuta a restituire solo alcuni dei beni richiesti.

2. - La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata l'11 luglio 2007, in parziale accoglimento del gravame interposto dal T., ha condannato la B. a restituire all'appellante:

A) i seguenti beni mobili, identificati all'asta tenutasi in Milano presso "Sotheby's" il 4 aprile 1995 con i numeri di lotto indicati per ciascuno: n. 455, divano in legno di noce; n. 560, zuppiera ovale con coperchio di maiolica; n. 568, zuppiera ovale con coperchio di maiolica; n. 599, coppia di vassoi ottagonali ed uno singolo;

B) i seguenti beni mobili identificati all'asta tenutasi in Venezia presso la "Casa d'Aste Franco Semenzato" il 9 aprile 1995 con i numeri di lotto indicati per ciascuno: n. 93, tre bottiglie in vetro con decori dorati; n. 127, coppia di piatti ovali in maiolica con decori; n. 147, alzata in maiolica dipinta; n. 177, ravieria in maiolica a forma di foglia;

C) i seguenti beni mobili, battuti all'asta tenutasi in Venezia presso la "Casa d'Aste Franco Semenzato" il 20 maggio 1995: tappeto "Aubusson"; tappeto "Savonnerie"; quattro lumiere; caminiera piemontese; fioriera in maiolica; piattino in maiolica; vaso con coperchio in porcellana.



La Corte territoriale ha rilevato che dalla lettura dell'atto di citazione appare evidente che la circostanza che l'attore abbia ritenuto di premettere all'elencazione dei beni rivendicati alcune considerazioni in fatto, quali l'affermazione di avere compiuto a favore della convenuta sia atti di liberalità sia prestiti, fosse funzionale all'"inquadramento" delle circostanze dalle quali era poi scaturita la controversia, senza poter attribuire a tale affermazione prodromica un valore ulteriore, non esplicitamente espresso nè altrimenti manifestato, ma anzi, in contrasto con il tenore generale dell'atto di citazione, composto da premesse generali sui fatti, anticipazione del contenuto delle domande ed elenco dei beni, che non lascia adito a dubbi circa il collegamento diretto tra la domanda di restituzione dei beni e la dettagliata elencazione dei medesimi.

Ha inoltre osservato la Corte di Milano che la documentazione prodotta dall'appellante è idonea a dimostrare il titolo di acquisto di tali beni in capo allo stesso e che, pertanto, deve trovare accoglimento la relativa pretesa alla loro restituzione, atteso che al termine della convivenza colui che fornisca le prove della proprietà esclusiva in ordine ai mobili di arredamento della casa ha diritto di ottenerne la restituzione da parte dell'altro che li detenga senza titolo.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 gennaio 2008, sulla base di tre motivi.

L'intimato ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 770 c.c., comma 2) chiede che venga affermato il principio secondo cui rientra nella nozione di liberalità, eseguita in conformità agli usi e disciplinata dall'art. 770 c.c., comma 2, l'elargizione di un bene fatta spontaneamente, tra persone legate da affettuosa amicizia (specie se conviventi), in proporzione alle condizioni economiche dell'autore dell'atto ed in conformità agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.

Il secondo motivo (errata, insufficiente e contraddittoria motivazione) lamenta che la sentenza impugnata abbia attribuito la qualifica di dono alle ingenti somme di danaro versate in più occasioni nel corso della relazione affettiva dal T. alla B. e non abbia fatto altrettanto con riguardo a specchiere, piatti in maiolica e altri beni mobili.



2. - I motivi - i quali, stante la loro connessione, debbono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.

Il giudice del merito ha affermato il principio secondo cui, al termine della convivenza, il partner che dia la prova dell'esclusività della proprietà dei beni mobili costituenti l'arredamento della casa in cui si svolgeva il menage, ha il diritto di ottenere la loro restituzione dal convivente che li detenga senza titolo, restando tali beni nella proprietà esclusiva di chi ne è titolare; e ha fatto applicazione di questo principio in un caso nel quale l'appellante ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, il titolo di acquisto in capo allo stesso dei beni reclamati.

La ricorrente non contesta, in sè, questo principio, nè sostiene di avere in qualche modo contribuito all'acquisto di tali beni mobili;

ritiene, piuttosto, che nella specie sia ravvisabile l'ipotesi della liberalità secondo gli usi disciplinata dall'art. 770 c.c., comma 2.

Ora, la censura veicolata si muove su un piano esclusivamente astratto e non coglie nel segno.

Non v'è dubbio che si ha liberalità d'uso quando si ha un trasferimento spontaneo di ricchezza perchè giustificato dai costumi e dagli usi delle parti, allorchè vi sia comunanza di affetti e reciproca gratificazione in chi da e in chi riceve; ma, appunto, il ricorso non va al di là dell'enunciazione di questo principio astratto, perchè non indica da quali risultanze probatorie - non prese in considerazione dal giudice del merito - si trarrebbe la dimostrazione della effettiva sussistenza dell'asserito titolo di liberalità a vantaggio della B..

Nè è configurabile il lamentato vizio di motivazione: il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto che il T. abbia in più occasioni versato alla convivente somme di denaro sia a titolo di donazione sia per far fronte alle spese di gestione della casa ove vivevano e più in generale all'andamento della loro vita in comune, non comporta che anche i beni mobili di arredamento di cui è controversia, acquistati dal T., siano stati trasferiti in proprietà alla B. in forza di un atto di donazione.

3. - Con il terzo mezzo si prospetta il vizio di extrapetizione con riguardo al capo della sentenza d'appello che ha compensato tra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della B. i rimanenti due terzi.

3.1. - Il motivo - con cui si addebita alla Corte d'appello di avere riliquidato le spese anche per il giudizio dinanzi al Tribunale, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione al riguardo - è infondato.



Nella specie, infatti, la Corte territoriale ha accolto, sia pure in parte, l'appello del T. e, pertanto, avendo riformato la pronuncia del primo giudice, era legittimata a procedere, d'ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese. Invero, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., Sez. 3[^], 4 giugno 2007, n. 12963; Cass., Sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26985).

4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013